PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4430 di Mercoledì 20 marzo 2019

Sicurezza nelle scuole: responsabilità e obblighi del dirigente scolastico

Indicazioni sul ruolo del dirigente scolastico nel rispetto dei compiti in materia di sicurezza nelle scuole e di formazione del personale e degli studenti. Gli obblighi secondo la normativa, il rapporto con gli enti locali e la manutenzione.

Milano, 20 Mar ? Se pensiamo nel **mondo della scuola** alla concomitanza dei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, alle attività di gestione e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e alle problematiche correlate alla manutenzione e all'eventuale degrado strutturale degli edifici scolastici, diventa evidente quanto rilevanti siano le responsabilità e gli obblighi che possono essere in capo ai **dirigenti scolastici**.

Per fornire una panoramica di questi obblighi, con riferimento alla normativa, riportiamo alcuni contenuti di un intervento presentato al convegno "**La cultura della sicurezza nelle scuole. Gli impatti e la responsabilità nella gestione quotidiana ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della norma applicabile**", organizzato dall' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano il 18 gennaio 2019 a Milano.

Datore di lavoro e dirigente scolastico

L'intervento "**Il ruolo del Dirigente Scolastico nel rispetto degli obblighi di formazione di docenti, studenti e altro personale**", a cura dell'Ing. Nicoletta Ciprandi (Segretaria SILC - Sicurezza Igiene del Lavoro e Cantieri, Membro del GdL Sicurezza nelle Scuole, Ordine Ingegneri della Provincia di Milano), riporta diverse indicazioni sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nella scuola e fa il punto delle **responsabilità e obblighi del Dirigente Scolastico**.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB004] ?#>

Ad esempio si ricorda quanto contenuto nella **Circolare Ministeriale 29 aprile 1999 n. 119** che è in relazione sia all'allora vigente Decreto Legislativo 626/94 che al D.M. 29 settembre 1998, n. 382.

Nella circolare ministeriale si indica:

A. Datore di lavoro «Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come 'datori di lavoro', ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 1994 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento».

E, riguardo alla definizione di **datore di lavoro**, si segnala il contenuto del **Decreto Legislativo 81/2008**:

- Articolo 2 ? Definizioni comma 1 b) «DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

E sempre la **Circolare Ministeriale n. 119** indica:

A. **Datore di lavoro** «Ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti [...] al Datore di lavoro [...] è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili.»;

D) **Organizzazione del servizio** «Definito il documento di valutazione del rischio, il dirigente elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità ed alle disponibilità finanziarie.»

Gli obblighi del dirigente secondo il D.Lgs. 81/2008

Sono riportati sinteticamente nell'intervento gli **obblighi** indicati dall'Art.18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del **Decreto Legislativo 81/2008** con riferimento al **comma 1**:

- "Costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- Nominare:
    - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
    - Ove necessario, il Medico competente (MC) ed assicurare l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
    - Gli addetti alla gestione delle emergenze;
- Valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure;
- Contribuire alla valutazione dei rischi dovuti alle interferenze con ditte esterne;
- Organizzare e gestire le situazioni d'emergenza;
- Effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione;
- Informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico;
- Assicurare la formazione e l'aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all'emergenza"

Viene poi ricordato il contenuto del **comma 3** dello stesso articolo: «Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

Enti locali, dirigenti scolastici e manutenzione

Sono poi riportati, con fonte Inail, alcune indicazioni sugli **obblighi di ente locale e dirigente scolastico**.

Ente locale:

- "Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme
- Adeguamento alle norme degli edifici esistenti
- Realizzazione di edifici conformi alle norme
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti
- Richiesta di CPI"

Dirigente scolastico:

- "Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell'edificio scolastico
- Segnalazione tempestiva all'Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti
- Secondo l'art 5 del DM 382/98 e la Circolare Ministeriale 119/99 non dovrà limitarsi alla mera segnalazione, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative
- Adotta ogni misura precauzionale (compensativa) atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti"

L'intervento riporta poi indicazioni relative al **Decreto del 28 agosto 2018, n. 129** "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo?contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e agli **Orientamenti interpretativi del 05 gennaio 2019** del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Riguardo all'**articolo 39 del decreto 129/2018** si indica che il **comma 2** "contempla la possibilità per le Scuole di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi **relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano indifferibili e urgenti**:

- di «piccola manutenzione e riparazione»;
- «strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche»

E negli orientamenti del MIUR si indica che a titolo esemplificativo, "possono considerarsi ricompresi, tra gli interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili, i lavori di seguito indicati:

- piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere avvolgibili, cardini ecc.);
- piccole riparazioni edili e affini, che non richiedano interventi specialistici o che non implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di pavimenti, piastrellature, ecc.);
- piccole riparazioni idrauliche (sostituzione guarnizioni, rubinetti, ecc.);
- manutenzione arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.);
- riparazione/sostituzione di apparecchi ed impianti igienico?sanitari;
- sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminanti, reattori, neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell'impianto;
- servizi vari (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti, disinfestazioni, derattizzazioni ecc.)".

L'intervento riporta poi alcuni obblighi correlati all'applicazione di due altri decreti importanti in tema di sicurezza:

- D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
- D.M. 21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Riprendiamo dalle slide anche uno schema generale sugli obblighi del dirigente scolastico in materia di salute e sicurezza:

La relazione riporta anche il contenuto del **comma 3-bis** dell'articolo 18 del Testo Unico: «Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Preposto), 20 (Lavoratori), 22 (Progettisti), 23 (Fabbricanti e Fornitori), 24 (Installatori) e 25 (Medico Competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».

E si ricorda che per "la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali ospiti), il dirigente scolastico si avvale dell'opera del Servizio di Prevenzione e Protezione".

Segnaliamo, in conclusione, che l'intervento si sofferma ampiamente anche sul **tema della formazione** con riferimento sia alla normativa (Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119; D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Accordi Stato-Regioni) che agli aspetti pratici della formazione specifica di vari soggetti (dirigenti, preposti, RLS, lavoratori, addetti primo soccorso e prevenzione incendi) e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

RTM

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Decreto 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it